



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
PROVINCIA DI VENEZIA

Via Repubblica 34/36 C.A.P. 30010 – Tel. 041/5145911 – Fax 041/460017

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**
(art. 125 - commi 6 e 10 - del D.Lgs. 163/2006)

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/11

Delibera Consiglio Comunale n. 68 del 23/11/11



INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag.	3
Art. 2	Modalità acquisizioni in economia	Pag.	4
Art. 3	Divieto di frazionamento	Pag.	4
Art. 4	Responsabile del Procedimento	Pag.	4
Art. 5	Acquisizione mediante amministrazione diretta	Pag.	4
Art. 6	Interventi Misti	Pag.	5
Art. 7	Lavori, forniture e servizi eseguibili in economia	Pag.	5
Art. 8	Limiti e modalità di affidamento dei lavori in economia	Pag.	9
Art. 9	Perfezionamento del contratto di cottimo	Pag.	9
Art. 10	Limiti e modalità di affidamento di forniture e servizi in economia	Pag.	10
Art. 11	Lettera invito	Pag.	11
Art. 12	Scelta del contraente	Pag.	11
Art. 13	Congruità dei prezzi	Pag.	11
Art. 14	Stipulazione del contratto	Pag.	12
Art. 15	Garanzie	Pag.	12
Art. 16	Piani di sicurezza	Pag.	12
Art. 17	Requisiti	Pag.	12
Art. 18	Adozione provvedimenti	Pag.	12
Art. 19	Spese e termini di pagamento	Pag.	13
Art. 20	Tutela dati personali	Pag.	13
Art. 21	Entrata in vigore – Abrogazioni	Pag.	13
Art. 22	Disposizioni finali – Esclusioni	Pag.	13



Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1.** Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia in attuazione dell'art. 125¹ del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2.** Le attività e i servizi di cui al comma precedente consistono in lavori, provviste e prestazioni varie individuati nel successivo art. 7. Con il termine "provviste" devono intendersi tutte le forniture, le somministrazioni o gli acquisti ordinati dal Comune e disciplinati dal presente Regolamento.

¹ **D.Lgs. 12/4/2006 n. 163** - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Publicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Art. 125. *Lavori, servizi e forniture in economia. (art. 24, L. n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., D.P.R. n. 554/1999; D.P.R. n. 384/2001)*

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta.

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti (222);

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro (223) per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro (224) per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA – Regolamento disciplinante lavori, servizi e forniture

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa



consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

(222) Lettera così modificata dalla lettera dd) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(223) L'importo di «137.000 euro» è da intendersi sostituito con «125.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(224) L'importo di «211.000 euro» è da intendersi sostituito con «193.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 2 – Modalità acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario;
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Ente, o eventualmente assunto, ove possibile, per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento, da individuarsi a cura del Dirigente competente.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
4. Il responsabile del procedimento che per l'acquisizione di lavori, beni o servizi in economia non ritenga di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni che risultassero attive, è tenuto ad assumere i corrispondenti parametri prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

Art. 3 - Divieto di frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione delle acquisizioni in economia è disposta dal responsabile del servizio interessato, nell'ambito del "budget" assegnato dalla Giunta Comunale.

Art. 4 - Responsabile del procedimento

1. Il Comune opera a mezzo del Responsabile del procedimento individuato nel rispetto delle previsioni organizzative di cui l'Ente dispone. I compiti, le funzioni e le connesse responsabilità del Responsabile del procedimento sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al Codice dei Contratti.

Art. 5 - Acquisizioni mediante amministrazione diretta

1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, vi provvede con il personale dipendente e, ove



necessario, richiede l'assunzione di personale straordinario o di personale assunto mediante ricorso a forme di lavoro flessibile.

2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi e delle attrezzature occorrenti con le modalità di cui al presente regolamento.
3. I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari, sono forniti secondo l'ordinazione disposta dal responsabile del servizio con le modalità fissate dal regolamento di contabilità.

Art. 6 – Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori e/o forniture e/o servizi, si applica la disciplina relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati che non incorra, però, nel divieto di artificioso frazionamento.

Art. 7 – Lavori, forniture e servizi eseguibili in economia²

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori eseguibili in economia devono riferirsi alle seguenti categorie generali:
 - a) Manutenzione, adeguamento tecnologico e riparazione di opere e impianti;
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. Ai sensi di quanto previsto dell'art. 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'acquisizione in economia di beni e servizi, oltre che nei casi specifici espressamente individuati nel comma successivo, è sempre consentita anche nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, in esso non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi o forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico culturale.
3. Ai sensi di quanto disposto dai commi 6 e 10 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vengono individuate le seguenti tipologie di lavori, servizi e forniture eseguibili in economia:
 - 3.1. Forniture e servizi**
 - 1) Acquisto di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti elettrici, idraulici e termici, compresa la fornitura e posa di pannelli solari e fotovoltaici;
 - 2) Acquisto, noleggio di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti tecnologici, impianti di telecomunicazione e sistemi informatici;



- 3) Acquisto, noleggio, installazione, assistenza e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio, comprese le macchine da stampa e le apparecchiature per sistemi di telecomunicazione;
- 4) Acquisto, noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche in genere, di amplificazione, di registrazione e diffusione sonora, di allarme, di videosorveglianza, ecc.;
- 5) Acquisto, noleggio, posa, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili;
- 6) Acquisto, noleggio, posa, manutenzione e riparazione di arredi scolastici e attrezzature per aule e laboratori;
- 7) Acquisto di materiali di cancelleria, e di ufficio, compreso il materiale di consumo delle attrezzature d'ufficio;
- 8) Acquisto, noleggio, manutenzione di automezzi, imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni, macchine agricole, ecc. e acquisto di pezzi di ricambio e accessori;
- 9) Fornitura distributori automatici di alimenti e bevande;
- 10) Fornitura e posa di cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni ed aree esterne;
- 11) Fornitura con posa di tende da interno e da esterno e di altri complementi d'arredo;
- 12) Acquisto di carburanti, lubrificanti e combustibile per riscaldamento;
- 13) Acquisto di prodotti per l'igiene e la pulizia;
- 14) Acquisto di materiale di ferramenta;
- 15) Acquisto di libri, giornali, riviste, manuali, pubblicazioni in generale anche su supporto informatico e in abbonamento;
- 16) Acquisto di banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento;
- 17) Fornitura di beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la protezione del personale e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche;
- 18) Fornitura di divise e vestiario, compresi i servizi sartoriali;
- 19) Acquisto di attrezzature e di materiale tecnico (quali ad es.: piantine, terricciati, fitofarmaci, vasi, pali di sostegno, reti, ecc.) occorrenti per la delimitazione di aree di rilevanza ambientale e faunistico-venatoria, per lo svolgimento delle attività di recupero e manutenzione dell'ambiente naturale, per il disinquinamento delle acque e per la prevenzione dei danni da fauna;
- 20) Acquisto di armi e munizioni e materiale di consumo (quale ad es: esche, cloroformio, ecc.), per l'espletamento delle attività degli agenti ittico-venatori;
- 21) Acquisto di materiale, attrezzature, animali e servizi per attività di ripopolamento e gestione fauna;
- 22) Servizi legali e notarili;
- 23) Servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo;
- 24) Servizio di lavanderia;
- 25) Servizi di autonoleggio, anche con conducente, servizio di taxi;
- 26) Servizi di smaltimento dei rifiuti e di smaltimento dei beni di proprietà provinciale dichiarati "fuori uso";
- 27) Servizi di pulizia e igienizzazione;
- 28) Servizi di derattizzazione e disinfestazione di locali;
- 29) Servizi di trasloco, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio, compreso il trasporto di beni artistici;
- 30) Servizi di valutazione del patrimonio di proprietà comunale o in uso al comune;
- 31) Spese per telefonia fissa, mobile e per la trasmissione dei dati;
- 32) Spese postali, telegrafiche o per agenzie di recapito o corrieri, telefax;



- 33) Spese per utenze (energia elettrica, acqua e gas);
- 34) Servizi di rilegatura, di riproduzione, di editoria, di stampa e di pubblicità, compresa la pubblicità legale;
- 35) Servizi di comunicazione e informazione;
- 36) Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura
- 37) Servizi di interpretariato e traduzione;
- 38) Servizio di mensa, anche sostitutivo, mediante l'acquisto di buoni pasto;
- 39) Servizi contabili, fiscali, finanziari e bancari;
- 40) Servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresa la pulizia e la manutenzione di impianti elevatori;
- 41) Spese per servizi, software, beni e canoni informatici;
- 42) Servizi di consulenza, studi, ricerca e innovazione;
- 43) Servizi allestimento e gestione mostre, attività ed iniziative culturali, ricreative, archeologiche;
- 44) Servizi di formazione professionale;
- 45) Servizi di catalogazione e informazione turistica;
- 46) Servizi di consulenza per la gestione degli strumenti di programmazione;
- 47) Servizi di collocamento e reperimento di personale, compresa la somministrazione di lavoro;
- 48) Servizi connessi all'espletamento di concorsi, comprese le eventuali prove di preselezione;
- 49) Servizi inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale;
- 50) Abbonamento a servizi di consulenza;
- 51) Servizi di Ingegneria e Architettura³ (progettazione, direzioni lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e altre attività connesse alla realizzazione e esecuzione di opere pubbliche, compresi gli studi di prefattibilità o fattibilità ambientale, l'acquisizione di pareri e certificazioni, ecc.) solo entro il limite di € 20.000=;
- 52) Servizi di rilievo, aggiornamento ed elaborazione di dati territoriali, ambientali e cartografici;
- 53) Servizi per la raccolta dati e per indagini e rilevazioni statistiche;
- 54) Servizi per la vigilanza e la custodia di aree ed edifici di competenza del Comune;
- 55) Servizi di rilievo e monitoraggio dell'utilizzazione del trasporto pubblico;
- 56) Servizi di manutenzione di attrezzature per movimentazione all'interno degli imbarchi fluviali;
- 57) Spese di rappresentanza:
 - per ricevimenti, cerimonie ufficiali, manifestazioni di natura protocollare, iniziative pubbliche, eventi, per fini di cortesia, di ospitalità, in base ad accordi o su inviti ufficiali, anche di rappresentanti esteri, funzionari o personalità pubbliche; rappresentative di enti o istituzioni, quando viene interessato il Comune come soggetto istituzionale espressivo della comunità locale;
 - per gemellaggi con comunità estere o locali;
 - per attività promozionali all'estero svolte da amministratori locali, previa autorizzazione agli amministratori della Giunta o dal Consiglio Comunale attestante la conformità dell'iniziativa con i fini istituzionali dell'ente o diretta attestazione nel caso vi partecipi il Sindaco;
- 58) Spese per partecipazione degli amministratori a convegni, iniziative, studi nell'ambito dei fini istituzionali dell'ente;



- 59) Servizi di gestione impianti tecnologici di vario genere necessari alla funzionalità delle infrastrutture di competenza provinciale;
- 60) Indagini geognostiche, accatastamenti, frazionamenti, operazioni e rilievi urgenti o di particolare natura e specializzazione;

3.2. Lavori

- 61) manutenzioni e riparazioni, compreso l'acquisto di materiali e oggetti necessari per la loro esecuzione, per la sicurezza delle strade e ciclabili o comunque per esigenze di viabilità quali:
 - manti di usura del piano viabile;
 - sovrastrutture stradali e pavimentazioni;
 - corpo stradale nelle sue varie parti;
 - opere d'arte, di presidio e di difesa;
 - fossi, canali, alvei e relativi manufatti;
 - opere in verde e di sistemazione idraulico-forestale e di bonifica ambientale;
 - barriere, opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale;
 - fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze del demanio stradale;
 - pulizia dei piani viabili;
 - sgombero della neve e di materiali franati;
 - consolidamento e bonifica di pendii;
 - rimozione di massi pericolanti o di qualsiasi tipo di ingombro o pericolo sulle strade;
 - impermeabilizzazione di manufatti;
 - giunti tra gli impalcati, apparecchi di appoggio e manufatti in genere;
 - sistemazioni accessi ed opere per assicurare la continuità alle proprietà interessate da espropri;
 - demolizione e sistemazione di immobili interessati da espropri;
 - impianti radio-telefonici, elettrici, idraulici, irrigui e di ventilazione.
- 62) Lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di locali di proprietà comunale con i relativi impianti, infissi e manufatti;
- 63) Lavori di riparazione, adattamento e manutenzione e di stabili di proprietà comunale con i relativi impianti, infissi, strutture e manufatti presi in affitto nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;
- 64) Lavori di completamento in caso di rescissione o risoluzione di contratto quando ciò sia necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione degli interventi nei tempi originariamente previsti;
- 65) Riparazioni straordinarie degli edifici demaniali e di quelli in locazione ove l'obbligato non provveda;
- 66) Lavori di manutenzione e ripristino di ambienti naturali, tutela zone umide e pulizia corpi idrici;
- 67) Lavori di imboschimento, realizzazione sistemi verdi, opere di sistemazione idraulica, di ingegneria naturalistica, attrezzature per la fruizione, manutenzione del verde fruibile e relative dotazioni;
- 68) Lavori di posizionamento, manutenzione e rimozione strumentazione per rilevazione traffico;
- 69) lavori complementari ad opere già realizzate;



provvederà a disciplinare tra l'altro ai sensi dell'art.5,c.5,lett. h) "... gli affidamenti in economia..." a tenore dell'art. 253, c.22, dlgs. 163/2006:

² "In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:

a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice;

b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice. Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001".

³ L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 ("Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248) ha affermato, con riguardo alle modalità di affidamento degli incarichi che "per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia".

Art. 8 – Limiti e modalità di affidamento dei lavori in economia

- 1.** Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a €. 200.000=. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a €. 50.000=.
- 2.** Per i lavori di importo inferiore a €. 40.000= è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento eventualmente preceduto, se ritenuto opportuno, da una richiesta di preventivi.
- 3.** Per i lavori di importo pari o superiore a €. 40.000= e fino ad €. 200.000=, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento degli operatori economici, l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario è effettuato mediante gara ufficiosa o informale, anche telematica, con invito ad almeno cinque operatori economici – ove esistenti - individuati dal responsabile del procedimento in forza della loro esperienza e specializzazione nel settore di intervento, anche sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente. La scelta del contraente può avvenire sia in base al prezzo più basso sia in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nella lettera di invito.
- 4.** Per i beni mobili e immobili e per gli interventi sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.lgs. 42/2004⁴ e s.m.i si applicano le disposizioni previste dall'art. 204, comma 4⁵, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

⁴ D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6/7/2002, n.137

⁵ D.Lgs. 12/4/2006 – n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Art. 204. Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione. (artt. 7 e 9, D.Lgs. n. 30/2004)

Comma 4 - Per i lavori di cui all'articolo 198, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro;

b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro.

Art. 9 – Perfezionamento del contratto di cottimo

- 1.** Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 144, comma 3, del D.P.R. 554/99: l'elenco dei lavori e delle somministrazioni, le condizioni di esecuzione, il



termine di ultimazione, i prezzi e le modalità di pagamento, le penalità per ritardo e il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto per inadempimento, mediante semplice denuncia.

2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Responsabile del Servizio di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.

Art. 10 – Limiti e modalità di affidamento di forniture e servizi in economia

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a €211.000=. Tale soglia è soggetta ad essere adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28⁶ del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del citato decreto.

Delibera C.C. 68 del 23/11/11 – Modifiche art. 10

art. 10 comma 2 (vigente)	art. 10 comma 2 (modificato)
<i>Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 20.000= e fino alla soglia di cui al precedente comma 1 del presente articolo, il cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento degli operatori economici, l'affidamento delle forniture e servizi mediante cottimo fiduciario è effettuato mediante gara ufficiosa o gara informale, anche telematica, con invito ad almeno cinque operatori economici – ove esistenti – individuati dal responsabile del procedimento in forza della loro esperienza e specializzazione nel settore di intervento, anche sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente. La scelta del contraente può avvenire sia in base al prezzo più basso sia in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dalla lettera d'invito.</i>	Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 40.000= e fino alla soglia di cui al precedente comma 1 del presente articolo, il cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento degli operatori economici, l'affidamento delle forniture e servizi mediante cottimo fiduciario è effettuato mediante gara ufficiosa o gara informale, anche telematica, con invito ad almeno cinque operatori economici – ove esistenti – individuati dal responsabile del procedimento in forza della loro esperienza e specializzazione nel settore di intervento, anche sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente. La scelta del contraente può avvenire sia in base al prezzo più basso sia in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dalla lettera d'invito.

art. 10 comma 3 (vigente)	art. 10 comma 3 (modificato)
<i>Per i servizi e le forniture di importo inferiore a € 20.000= è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento eventualmente preceduto, se ritenuto opportuno, da una richiesta di preventivi.</i>	Per i servizi e le forniture di importo inferiore a € 40.000= è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento eventualmente preceduto, se ritenuto opportuno, da una richiesta di preventivi.



- 4.** Prima di attivare un'autonoma procedura, il Responsabile del Servizio competente deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi.

⁶ **D.Lgs. 12/4/2006 – n. 163** - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria. (artt. 7, 8, 56, 78 direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)

1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 137.000 euro (53), per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 211.000 euro (54);

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.278.000 euro (55) per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

(53) L'importo di «137.000 euro» è da intendersi sostituito con «125.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(54) L'importo di «211.000 euro» è da intendersi sostituito con «193.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(55) L'importo di «5.278.000 euro» è da intendersi sostituito con «4.845.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 11 – Lettera di invito

1. Per gli affidamenti in economia d'importo pari o superiore a 20.000,00 euro, la lettera di invito contiene:

a) l'oggetto della prestazione, le sue caratteristiche tecniche e qualitative, il termine per la sua esecuzione;

b) le eventuali garanzie richieste;

c) le modalità, le condizioni e il luogo dell'esecuzione, fornitura o prestazione;

d) il prezzo, le modalità e i termini di pagamento;

e) le modalità, il termine di presentazione (non inferiore a 10 giorni) e il periodo di validità dell'offerta;

f) criteri di affidamento ed eventuali elementi di valutazione;

g) eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

h) eventuali penalità;

i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali;

j) gli eventuali requisiti soggettivi richiesti con l'obbligo di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi.

2. Qualora la complessità della prestazione lo richieda, può essere predisposto apposito capitolato d'onori.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.



Art. 12 – Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, con il criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del procedimento.
3. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati da una Commissione presieduta e nominata dal Responsabile del Settore competente e composta da ulteriori 2 membri esperti in materia, anche dipendenti dell'Ente. Dei lavori della Commissione si dà atto in un apposito verbale.
4. L'iter relativo alla scelta del contraente si conclude con la determinazione di affidamento.

Art. 13 – Congruità dei prezzi

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato, ad opera del Responsabile del procedimento, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al precedente comma, e fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 5 del Codice, è possibile avvalersi anche dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico

Art. 14 – Stipulazione del contratto

1. Il cottimo fiduciario può essere regolato nei seguenti modi:
 - a) per gli importi inferiori a euro 20.000,00 mediante apposito ordinativo o corrispondenza secondo l'uso del commercio o a mezzo di scrittura privata non autenticata;
 - b) per gli importi fino a euro 100.000,00 per i lavori ed euro 50.000 per le forniture e servizi mediante scrittura privata non autenticata o atto pubblico amministrativo;
 - c) per gli importi superiori a euro 100.000,00 per i lavori ed euro 50.000,00 per forniture e servizi mediante atto pubblico amministrativo.
2. L'atto di cottimo fiduciario deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori, delle forniture o dei servizi;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità.

Art. 15 - Garanzie

1. Per l'affidamento di lavori di importo inferiore a euro 50.000,00 non è prevista la richiesta né di cauzione provvisoria né di cauzione definitiva, salvo diversa esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento.
2. Per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00 non è prevista la richiesta né di cauzione provvisoria né di cauzione definitiva, salvo diversa esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento.



3. Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore, rispettivamente, alle soglie di cui ai precedenti commi, sono richieste cauzioni provvisorie e cauzioni definitive secondo la normativa vigente.

Art. 16 – Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 17 - Requisiti

1. L'affidatario di lavori, servizi o forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art. 18 – Adozione provvedimenti

1. Il ricorso all'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi è disposta con determinazione, in cui il Responsabile, competente per materia, indica:
 - la modalità di affidamento degli interventi;
 - il responsabile del procedimento;
 - l'ammontare della spesa, nel rispetto dei limiti indicati nei precedenti artt. 8 e 10;
 - particolari clausole contrattuali relative all'affidamento (penali, cauzioni, ecc.).

Art. 19 - Spese e termini di pagamento

- 1 Gli impegni, le liquidazioni, le ordinazioni ed i pagamenti avvengono nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento comunale di contabilità.
- 2 In ogni caso i pagamenti delle prestazioni contrattuali avvengono, nel termine stabilito dall'atto di affidamento, dalle lettere di invito o dai contratti, previo accertamento, da parte del Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle previsioni e prescrizioni originariamente impartite.

Art. 20 - Tutela dei dati personali

1. L'ente garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 21 - Entrata in vigore - Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione.
2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia approvate in base alle precedenti disposizioni di legge.
3. E' abrogato e sostituito per l'intero dal presente, il regolamento comunale per le forniture e servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 52 del 28.06.1999.

Art. 22 – Disposizioni finali – Esclusioni

1. Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono sempre "oneri fiscali esclusi".
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.



- 3.** Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento le provviste ed i servizi disciplinati da altri Regolamenti comunali, entro i limiti di spesa dagli stessi indicati. Sono altresì esclusi i lavori d'urgenza e di somma urgenza che trovano la propria disciplina nelle disposizioni degli artt. 146⁷ e 147⁸ del D.P.R. 554/1999, dell'art. 57⁹ del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 191¹⁰ del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

⁷ **D.P.R. 21/12/1999 n. 554** - Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2000, n. 98, S.O.

Art. 146. Lavori d'urgenza.

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

⁸ **D.P.R. 21/12/1999 n. 554** - Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2000, n. 98, S.O.

Art. 147. Provvedimenti in casi di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

⁹ **Art. 57.** Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, L. n. 537/1993; art. 24, L. n. 109/1994; art. 7, D. Lgs. n. 157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.



5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto Regolamento Lavori, Servizi e Forniture in economia aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 (116).

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli. (116) Lettera così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

¹⁰ **D.Lgs. 18/8/2000 n. 267** - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.